



VADEMECUM
PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

PRIVACY E TRASPARENZA

Premesse

A seguito dell'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) alle disposizioni del GDPR, sono stati formulati quesiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 a cui è seguita la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui sono state adottate le "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013*" a cui si rinvia per quanto di competenza.

A riguardo, l'ANAC, in relazione alla materia di che trattasi, ha evidenziato che l'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b, del GDPR "è costituita esclusivamente da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Successivamente, il D.L. 139/2021 convertito in legge 205/2021, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", ha modificato l'art. 2 ter del D.lgs. 196/03, prevedendo che il trattamento dei dati personali da parte delle Pubbliche Amministrazioni è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti, prevedendo come base giuridica anche eventuali "atti amministrativi generali" oltre che a norme di legge o di regolamento, senza arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Pertanto, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali documenti ed informazioni (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

La finalità del presente documento è, dunque, quella di fornire delle indicazioni di massima per la corretta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ASL di Bari nelle sezioni "**Albo pretorio on-line**" e "**Amministrazione Trasparente**" di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative dettate dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), nonché nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e pubblicità.

Vanno, infatti, distinte le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano gli obblighi di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale), considerato il diverso regime giuridico applicabile.

In particolare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottato ai sensi dell'art. 1 comma 35 e 36 della Legge n. 190/2012 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa senza ritardo, garantendo la massima trasparenza in relazione a procedimenti/attività ivi previsti, nonché l'accessibilità



totale, attraverso la pubblicazione anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente indicati dalle norme.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sul sito aziendale per finalità di trasparenza, anche se effettuato in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del GDPR (ossia liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza) tenendo anche conto del principio di "accountability" ovvero di responsabilizzazione del Titolare del trattamento.

Si precisa che il presente documento è da intendersi quale strumento di prima applicazione che verrà costantemente aggiornato in funzione della normativa che nel tempo verrà adottata.

Al seguente vademecum seguiranno documenti di dettaglio riferiti alle fattispecie giuridiche applicabili alle materie coinvolte.

Definizioni

«**dato personale**» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato") e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR);

«**dati relativi alla salute**» è un qualsiasi dato sanitario che possa rivelare informazioni relative allo stato di salute degli interessati; in questa categoria rientrano le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria, numeri, simboli o elementi specifici attribuiti a una persona fisica per identificarla in modo univoco ai fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico;

«**identificabilità**» la possibilità di riconoscere una persona, identificandola da qualsiasi altro soggetto o all'interno di un gruppo/categoria. La persona può essere identificabile anche attraverso ulteriori elementi che possono contraddistinguerla. Se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati (identificatori) per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile;

«**diffusione**» mettere a conoscenza di soggetti indeterminati i dati personali in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

«**pseudonimizzazione**» il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Equilibrio tra obblighi di diffusione e protezione dei dati personali

La pubblicazione online rappresenta una forma di diffusione dei dati personali. Essa deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati nel GDPR, tra cui:



- **adeguatezza** → i dati devono essere completi, sufficienti e funzionali al raggiungimento della finalità;
- **pertinenza** → i dati raccolti e trattati devono essere strettamente collegati alle finalità di trattamento;
- **liceità** → i dati devono essere raccolti e trattati in osservanza delle normative che ne prevedono il trattamento;
- **esattezza** → devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **limitazione dei dati e non eccedenza** → il trattamento dei dati personali deve essere sempre limitato per il raggiungimento delle finalità come disposto dalle norme di riferimento;
- **limitazione della conservazione (diritto all'oblio)** → i dati e i documenti devono essere pubblicati e mantenuti on-line limitatamente per il tempo richiesto dalle normative specifiche che ne richiedano la pubblicazione. Successivamente devono essere destinati alla conservazione o alla cancellazione a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La diffusione dei dati personali deve soggiacere al principio di legittimità. A seconda della tipologia dei dati trattati, la normativa prevede espressamente diverse basi di legittimità:

- ✓ **dati personali trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** → la diffusione è consentita solo se prevista da una norma di legge, o nei casi prevista dalla legge, da regolamenti
- ✓ **dati personali che rivelino l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona** → la diffusione è vietata
- ✓ **dati genetici, biometrici e relativi alla salute** → la diffusione è vietata
- ✓ **dati relativi a reati e condanne penali** → il trattamento è consentito solo se autorizzato da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Principali tipologie di dati oggetto di trattamento ed indicazioni su modalità e limiti alla pubblicazione e diffusione on-line

I dati trattati dall'ASL Bari possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento.

Per tale motivo, si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al trattamento di tali dati nell'ambito della pubblicazione online:

- **NOME E COGNOME:** nei casi in cui sia prevista da norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali, la diffusione di dati identificativi, nome e cognome sono spesso un elemento idoneo ad identificare i soggetti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Per questo motivo, qualora si renda necessaria l'identificazione di un individuo, tali informazioni possono spesso rivelarsi sufficienti;
- **DATA E LUOGO DI NASCITA:** tali informazioni possono essere diffuse solo se espressamente richieste dalla norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali o nei casi in cui sia rilevante distinguere soggetti omonimi;



- **CODICI IDENTIFICATIVI:** qualsiasi tipologia che consenta l'identificazione anche indiretta dell'interessato costituisce dato personale. Rientra in questo contesto anche il numero di matricola assegnato ad un soggetto. Per tale motivo, tale informazione può essere sottoposta a diffusione solo se espressamente previsto da norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali;
- **INIZIALI DI NOME E COGNOME:** tali informazioni comportano la potenziale identificabilità dei soggetti interessati mediante individuazione, possibile correlazione e deduzione, pertanto rientrano nella sfera dei dati personali. Non esiste norma espressa che preveda la pubblicazione delle iniziali di un soggetto, pertanto la pubblicazione di tale informazioni non è consigliabile, specie se consente l'identificazione del soggetto in un contesto di disagio socio-economico;
- **RIFERIMENTI PERSONALI DI CONTATTO** (indirizzi di residenza/domicilio, indirizzi di posta elettronica privati, numeri di telefono) non è permessa la pubblicazione di tali informazioni, per non violare la sfera più privata degli individui;
- **CODICE FISCALE:** tale dato è un'informazione codificata che rappresenta, oltre che nome e cognome, altri elementi rilevanti come anno, mese, giorno e comune o stato estero di nascita, oltre che il sesso del soggetto. Inoltre, tale informazione riveste particolare delicatezza poiché correlata alla sfera demografica, finanziaria ed economico-patrimoniale degli individui, pertanto, potrebbe essere utilizzata per azioni di carattere fraudolento. Oltre a ciò, in molti ambienti informatici in cui è richiesta l'autenticazione del soggetto, il codice fiscale rappresenta lo *user-id*, cioè il codice identificativo che insieme alla password compone le credenziali di accesso. Per questi motivi, è in generale vietato pubblicare tale dato, a meno che non sia esplicitamente richiesto da norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali. E' bene rilevare che, nei casi in cui le persone fisiche siano dei professionisti di cui si rende necessaria la pubblicazione di dati personali, è consigliato, quando possibile, pubblicare la relativa partita IVA al posto del Codice Fiscale. Quando non è possibile fare a meno della pubblicazione del codice fiscale, si consiglia di riportarlo in parte omissato in alcune sue parti;
- **IBAN:** gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto non è permessa la pubblicazione di tali dati;
- **INFORMAZIONI DA CUI POTREBBERO EMERGERE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE:** alcune informazioni, come per esempio la concessione di un beneficio o situazioni di morosità, potrebbero far desumere la presenza di situazioni di disagio economico o sociale, pertanto, è vietato pubblicare tali dati;
- **DATI AFFERENTI ALLA SFERA PIU' INTIMA DELL'INDIVIDUO:** la pubblicazione di dati personali che rivelino o possano anche indirettamente rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale della persona possono costituire un grave pregiudizio per il soggetto, pertanto non è consentita la pubblicazione di tali dati;
- **DATI DI CARATTERE SANITARIO:** i dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono di particolare delicatezza, per questo definiti "dati sensibili" ovvero "dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR", e non possono essere mai pubblicati, a tutela dei soggetti interessati. Di conseguenza, è vietata, la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;



- **DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE:** poiché le scansioni di tali documenti possono essere utilizzati in numerose circostanze (es. presentazioni di istanze e dichiarazioni ecc.), al fine di evitare utilizzi di natura fraudolenta da parte di terzi ne è espressamente vietata la pubblicazione on line;
- **SCANSIONE DELLA FIRMA:** la scansione della firma rappresenta un elemento che può essere utilizzato per falsificare documenti e attestazioni, per tale motivo ne è vietata la diffusione e nei casi in cui sia presente in documenti pubblicati questa deve essere resa illeggibile.

Distinzione di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio on-line”

Come noto va tenuta distinta la pubblicità per finalità di trasparenza prevista dal D.Lgs 33/13 e s.m.i. che si effettua sul sito internet istituzionale, che ha come scopo, come già evidenziato in premesse, quello di rendere conoscibile l'attività delle amministrazioni e favorire il controllo da parte dei cittadini attraverso la pubblicazione di dati in “**Amministrazione trasparente**”, dalla pubblicità che produce effetti legali (Legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicità quest'ultima che, pur effettuata sul sito istituzionale “**Albo Pretorio on-line**” assicura la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati, realizzandosi la produzione degli effetti di legge a partire dalla loro pubblicazione.

Individuare la finalità della misura di pubblicità che deve essere assicurata è importante perché da essa dipendono il regime giuridico applicabile, il luogo telematico da utilizzare e i tempi di pubblicazione degli atti.

Pertanto è necessario tenere distinti gli atti presenti “temporaneamente” in Amministrazione Trasparente” per finalità di trasparenza dagli atti pubblicati in “Albo Pretorio on line” per pubblicità legale.

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Come già evidenziato in premesse la sezione “Amministrazione Trasparente” è stata introdotta con il D.Lgs 33/2013 e prevede la pubblicazione obbligatoria di alcune informazioni relative all'Azienda, come declinate a livello aziendale dal vigente PTPCT.

Queste sono le caratteristiche principali di tale sezione:

- ✓ **Normativa di riferimento:** D.Lgs 33/2013, come modificato dal successivo D.Lgs. 97/2016
- ✓ **Finalità:** trasparenza come “accessibilità totale”; favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- ✓ **A chi si rivolge:** chiunque ha diritto di conoscere le informazioni pubblicate in tale sezione, senza alcuna limitazione
- ✓ **Visibilità motori di ricerca:** dati indicizzati dai motori di ricerca
- ✓ **Durata della pubblicazione:** l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale “**sono pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4”. Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:



1. nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
2. per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" e i "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati on-line per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
3. nel caso in cui siano previsti "diversi termini" dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Si evidenzia, altresì, che in assenza di specifica previsione di legge o regolamento che disponga diversamente, l'Azienda potrà pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti solo rendendo in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.

E' dunque, necessario porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti da pubblicare, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

A tal proposito, può risultare utile non riportare tali informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati on-line (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati come allegato non soggetto a pubblicazione e consultabili solo da interessati e controinteressati).

L'eventuale pubblicazione di dati personali che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla "anonimizzazione" o "pseudonimizzazione" dei dati personali eventualmente presenti.

Pseudonimizzare e anonimizzare sono due facce della stessa medaglia, entrambe, infatti, generalmente oscurano i dati personali, tuttavia, mentre la pseudonimizzazione permette di identificare in un secondo momento i dati anche in maniera indiretta, i dati anonimi non consentono la successiva identificazione (irreversibile).

Si evidenzia che pseudonimizzare non significa sostituire al nome e cognome le iniziali oppure la matricola del dipendente, in quanto tale tecnica può ricondurre facilmente al diretto interessato (*c.d.* rischio di individuazione, riconducibilità o deducibilità).

Pubblicazione dei dati sensibili e giudiziari

I dati sensibili e giudiziari sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarli solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Effettuata la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate misure idonee e accorgimenti tecnici volti ad evitare la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro utilizzo.

Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del



curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d del D.Lgs n. 33/2013).

Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae non può, tuttavia, comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

Al fine di ridurre il c.d. rischio di identità (art. 40) **non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti**, quali:

- ✓ fotografia
- ✓ indirizzo di residenza;
- ✓ codice fiscale dell'interessato o di terzi;
- ✓ indirizzo di posta elettronica personale;
- ✓ dati privati di contatto (numeri di cellulare);
- ✓ firme autografe
- ✓ scansione dei documenti di riconoscimento.

Quando la norma impone la pubblicazione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità al conferimento dell'incarico, prima della pubblicazione, si rende necessario oscurare, rendendoli illeggibili, luogo e data di nascita, codice fiscale e firma autografa.

Nel merito si rinvia alla circolare interna "Obblighi di Pubblicazione Trasparenza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 – Richiesta documentazione da pubblicare sul sito aziendale", a firma della Direzione Strategica (prot. n. 30394 del 06.05.2021), nonché alla successiva nota prot. n. 58015 del 09/09/2021 a firma del Direttore Area G.R.U. ed all'allegato fac-simile di "Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs 39/2013", in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità dei corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formano oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 33/2013. Per gli enti del SSN il riferimento è al combinato disposto degli artt. 14 e 41 del D.Lgs 33/2013 che estendono l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione reddituali.

Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale occorre avere riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 41 del D.Lgs 33/2013. In particolare, per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione "dirigenza sanitaria" introdotta nel co. 3 del suddetto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono



esclusivamente le posizioni specificate nel co. 2 dell'art. 41, ovvero Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabili di Dipartimento e di strutture semplici e complesse.

L'ANAC ha pubblicato on line le Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 97/2016.

Per la dirigenza sanitaria si specifica che i Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi, nonché Responsabili di dipartimento, di struttura semplice e di struttura complessa sono tenuti all'obbligo di comunicare i propri compensi e le altre informazioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 ovvero:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici ecc.);
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Quanto alle pubblicazioni di cui al medesimo art. 14, lett. f), si rinvia alla già citata circolare interna "Obblighi di Pubblicazione Trasparenza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Richiesta documentazione da pubblicare sul sito aziendale", a firma della Direzione Strategica (prot. n. 30394 del 06.05.2021), nonché alla successiva nota prot. n. 58015 del 09/09/2021 a firma del Direttore A.G.R.U..

Dunque, il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabili di Dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013, mentre sono esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14 i Dirigenti del SSN, a qualunque titolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41 comma 2.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione.

Al contrario, **non è giustificato riprodurre sul sito aziendale:**

- ✓ la versione integrale di documenti contabili,
- ✓ dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
- ✓ dati di dettaglio dei cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore;
- ✓ indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (ad esempio i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti);

Non risulta, inoltre, giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs n. 33/2013).

In caso di obblighi di pubblicazione di copie dei documenti, **è necessario oscurare eventuali dati eccedenti le finalità previste** (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione autografa, etc.), oltre a quelle informazioni da cui si possono desumere dati di tipo particolare ad esempio:

- ✓ familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili,



- ✓ spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie,
- ✓ erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici,
- ✓ erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose,
- ✓ scelte per la destinazione dell'otto e/o del cinque per mille.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti amministrativi, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Provvedimenti".

Ed invero secondo quanto stabilito dall'art 23 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Nelle more della nuova organizzazione regionale del Portale Salute che ospita i siti istituzionali, attualmente questa pubblicazione viene garantita, come consentito dal D.Lgs 33/2013, mediante link a pagina esterna e segnatamente alla pagina dell'albo on-line. Diversamente, ci sarebbe un significativo aggravio di attività a carico delle macrostrutture.

PUBBLICAZIONE IN "ALBO PRETORIO"

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici.

La pubblicazione di atti in Albo Pretorio on-line è, dunque, finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva o integrativa dell'efficacia).

Queste sono le caratteristiche principali di tale sezione:

- ✓ **Normativa di riferimento:** L. 69/2009
- ✓ **Finalità:** pubblicità degli atti adottati dall'organizzazione, affinché soggetti portatori di interesse ne possano venire a conoscenza e possano attivare conseguenti forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa



- ✓ **A chi si rivolge:** portatori di interesse derivante dagli effetti dell'azione amministrativa oggetto di pubblicità
- ✓ **Visibilità motori di ricerca:** dati non indicizzati dai motori di ricerca, pertanto non rintracciabili se non tramite ricerca direttamente sull'albo
- ✓ **Durata di pubblicazione:** l'ASL Bari ha provveduto a determinare il periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line nel Regolamento per l'adozione dei provvedimenti determinativi e deliberativi (Delibere del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 e n. 2182 del 6/12/2021). Più in particolare, al fine di assicurare effettiva pubblicità e trasparenza ai provvedimenti amministrativi, è stato stabilito che la durata di pubblicazione è di **trenta giorni**. Il rispetto di tale termine è attualmente rimesso alla competente struttura UOASSI nelle more dell'attivazione dell'Albo Pretorio sul Portale della Salute della Regione Puglia.

L'Albo Pretorio on-line è sottratto all'obbligo di indicizzazione nei motori di ricerca, circostanza questa che non trova analogia, come già evidenziato, nel sito istituzionale dell'ASL Bari della sezione "Amministrazione Trasparente" e salva la possibilità consentita dall'art. 9 del D.Lgs 33/2013 di adempiere ad obblighi di trasparenza mediante link a pagine esterne alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Graduatorie concorsi

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali, nonché, nei casi e con le modalità previsti, dei risultati di prove intermedie di concorsi e selezioni pubbliche di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, si rileva che possono essere pubblicati i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati.

Non possono, quindi, formare oggetto di pubblicazione dati concernenti:

- ✓ recapiti telefonici;
- ✓ indirizzo di residenza;
- ✓ indirizzo di posta elettronica;
- ✓ codice fiscale;
- ✓ indicatore Isee;
- ✓ titoli di studio;
- ✓ risultati di test psicoattitudinali;
- ✓ condizioni di salute (ivi compresi riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici)
- ✓ numero di figli disabili;

Dunque, sarà possibile pubblicare i risultati delle prove, gli elenchi dei candidati ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti, se tali informazioni risultano pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando.

Provvedimenti relativi a contenziosi

L'obbligo di pubblicità dei provvedimenti amministrativi correlati a contenziosi (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio) deve tenere conto che i soggetti coinvolti – attivamente o passivamente – in tali frangenti, possono essere particolarmente attenzionati e motivati nel rivelare situazioni di illegittimità



nelle azioni amministrative della Asl, per cui è necessario prestare massima attenzione nella pubblicazione di contenuti relativi a tali circostanze.

Al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento dei dati, non è, pertanto, consentita la pubblicazione di tali dati personali che possono ragionevolmente ricondurre all'identità delle persone fisiche coinvolte in tali situazioni.

Limiti alla diffusione di dati personali

Laddove venga riscontrato un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel sito aziendale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando caso per caso.

E' consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione on-line. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'**oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti**.

Si rammenta che **anche il numero di matricola, essendo un numero di identificazione, è anch'esso considerato un dato personale, pertanto può essere diffuso solo se previsto da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali.**

La Delibera del Direttore Generale n. 2182 del 6 dicembre 2022 relativa all'"Approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale – Integrazione D.D.G. n. 504/2020" rimette al soggetto che propone la delibera/determina la valutazione e l'attestazione dell'eventuale presenza di dati personali sottratti alla pubblicazione.

Dati personali esatti e aggiornati

L'ASL Bari nel procedere alla divulgazione online dei dati e delle informazioni assicura la pubblicazione dei soli dati personali e aggiornati e adotta idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il sito web istituzionale.

Il rischio di decontestualizzazione è correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo dei motori di ricerca, pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. dati di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo).

RIASSUMENDO

L'adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni e documenti che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire **contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà**



fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, in ossequio ai principi fondamentali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 5 del GDPR.

Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione di atti e documenti in Amministrazione Trasparente e in Albo pretorio on-line è necessario:

1. individuare se esiste un presupposto di legge, di regolamento o atti amministrativi, che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
2. prima della redazione dell'atto, analizzare quali dati sono necessari per la finalità perseguita, verificando altresì che siano rispettati i principi generali del trattamento previsti dall'art. 5 del GDPR;
3. verificare che i dati personali oggetto di pubblicazione siano trattati con modalità coerenti con i relativi obblighi di pubblicazione, in termini di indicizzazione sui motori di ricerca e persistenza temporale della pubblicazione, verificando che i documenti siano pubblicati nelle sezioni adeguate;
4. verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione online, oppure pseudonimizzare i dati personali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente vademecum, si rinvia alle vigenti norme di leggi, nonché alle circolari e regolamenti aziendali in materia.

Ulteriori chiarimenti in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti sono forniti nelle apposite Linee Guida adottate dal Garante reperibili al seguente link <https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

L'UOS Privacy resta a disposizione per qualsivoglia informazione e supporto in materia di protezione dei dati personali.

Cordialmente

Il DPO

Avv. Elisabetta Fortunato

Il RPCT

Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

Il Direttore Amministrativo

Avv. Luigi Fruscio

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce